

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCAGNI, LEPRE, LAZZARI, BARSACCHI,
GHERBEZ Gabriella e MODICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità speciale di seconda lingua venne istituita per la provincia di Bolzano con legge 23 ottobre 1961, n. 1165, a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato in servizio nella provincia stessa o in uffici con sede in Trento e aventi competenza regionale.

La motivazione di tale indennità speciale aveva, e conserva, piena validità in relazione alla presenza in provincia di Bolzano di tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, e alla conseguente necessità di assicurare la possibilità di uso della lingua italiana e della lingua tedesca nei rapporti dei cittadini con gli uffici locali della pubblica amministrazione.

In proposito va oggi richiamato lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 — profondamente modificato rispetto allo statuto del 1948 — ed in particolare l'articolo 99, nel quale si sancisce che « Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato », e il primo comma dell'articolo 100, che così recita: « I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonchè con i concessio-

nari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa ».

L'intera materia del bilinguismo nel pubblico impiego statale della provincia di Bolzano è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ». L'articolo 1 di tale decreto così recita: « La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

« Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia nonché degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento e, limitatamente ai contingenti determinati con decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento di intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca ».

Appare evidente che la conoscenza delle due lingue per l'accesso al pubblico impiego e per l'espletamento delle diverse mansioni lavorative assume per la provincia di Bolzano il preciso carattere di requisito professionale, che, come tale, merita un particolare riconoscimento sul piano retributivo.

È vero che non tutte le mansioni, nelle diverse carriere e funzioni, richiedono nella medesima misura l'impiego delle due lingue, ma è altrettanto chiaro che risulterebbe impossibile, su un piano pratico, studiare casistiche dettagliate al fine di stabilire livelli retributivi differenziati.

Una visione realistica della situazione locale, inoltre, corrispondente alle condizioni

oggettive di organizzazione della vita collettiva e di corretti rapporti tra i diversi gruppi linguistici, fa comprendere che il bilinguismo si qualifica ben oltre l'impiego delle due lingue su un piano pratico, per assumere il significato di componente essenziale di una formazione culturale e professionale adeguata alle caratteristiche ambientali.

Ed in senso ancora più generale: il bilinguismo è una condizione necessaria per una democratica convivenza tra gruppi etnici diversi che intendano conoscersi, comprendersi e attivamente convivere, e per la costruzione di una società plurilingue più avanzata socialmente e culturalmente, in quanto fondata su un naturale e stabile equilibrio etnico, consapevolmente accettato.

Sulla base di queste considerazioni politiche appare necessario rivalutare in modo equo l'indennità di seconda lingua rispetto a quanto stabilito nel 1961 (per le quattro carriere: 30-25-20-18 mila lire mensili) ed elevarla ad un livello che ai presentatori di questo disegno di legge pare possa realisticamente essere di 120-100-80-70 mila lire mensili. Nel disegno di legge si prevede altresì un adeguamento annuale dell'indennità in base ai dati relativi all'andamento del costo della vita forniti dall'ISTAT.

Per le medesime ragioni politiche di fondo che si sono volute richiamare, nel presente disegno di legge si considera, parallelamente all'indennità speciale di seconda lingua, l'istituzione di una « indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua » a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato che, sprovvisti del requisito del bilinguismo, intendano frequentare, fuori dell'orario di lavoro, corsi di preparazione linguistica, di durata quadriennale, per l'avvio agli esami di seconda lingua previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e per l'accesso, superati che siano tali esami, alla indennità di seconda lingua.

Si è considerato di attribuire a tale indennità un livello corrispondente al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua, indicando condizioni di frequenza ai corsi speciali e verifiche sul profitto, tali da garantire la

necessaria serietà ed efficacia dello studio e dell'apprendimento.

Tale indennità costituisce un incentivo ad una conoscenza adeguata della seconda lingua per chi non ne sia in possesso. Ma sembra opportuno riferirsi anche ad aspetti immediati della situazione: ferma restando la esigenza primaria per la società altoatesina di progredire rapidamente verso una effettiva parità linguistica e fermo restando lo obiettivo a breve scadenza del superamento o quantomeno di una attenuazione sostanziale delle disparità in materia esistenti tra i dipendenti dello Stato assunti prima che il requisito fosse obbligatorio, va considerata l'opportunità di stabilire una normativa che — nell'attuale delicata fase di assestamento degli equilibri tra i gruppi etnici — possa consentire un contenimento di troppo marcate differenze di fatto nelle retribuzioni globali, che possano essere cause di tensioni tra i dipendenti, soprattutto là dove l'uso effettivo delle due lingue sia in pratica limitato.

In questo ordine di considerazioni non va sottaciuta la circostanza obiettiva che tuttora esiste un divario notevole, a sfavore del gruppo linguistico italiano, nella conoscenza della seconda lingua. Ragione questa per cui forti sono in provincia di Bolzano le pressioni della pubblica opinione del gruppo italiano perchè nella scuola vengano realizzate condizioni più favorevoli ad un efficace insegnamento e, rispettivamente, apprendimento della lingua tedesca.

Ma, ciò detto con la necessaria chiarezza, deve essere sottolineata la progressiva tendenza nell'ambito del gruppo tedesco ad allentare il tradizionale impegno di apprendimento della lingua italiana, soprattutto nelle vallate, dove le nuove condizioni di vita e di assetto amministrativo rendono assai meno impellente la conoscenza della lingua italiana.

Un semplice riferimento ai risultati degli esami di accertamento della conoscenza della seconda lingua nelle due prime sessioni del 1979 chiarisce con eloquente crudezza la serietà della situazione in fatto di bilinguismo. Consideriamo le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, per le quali più pressante è la conoscenza della seconda lingua e maggiore incidenza esercita la scuola. Su 1.710 esaminati di lingua italiana i non idonei sono risultati 1.209, pari al 71 per cento; percentuale evidentemente altissima, indicativa di livelli conoscitivi molto bassi. Ma poco rassicuranti sono anche i dati relativi al gruppo tedesco: su 2.558 esaminati i non idonei sono risultati 1.384, pari al 54 per cento, dato che dimostra l'esistenza di serie difficoltà anche in questo gruppo linguistico. I risultati delle precedenti sessioni di esame relativi al 1977 e al 1978 corrispondono sostanzialmente a quelli ora ricordati per il 1979.

Nettamente più positivi i risultati per la carriera ausiliaria, il cui esame, esclusivamente orale, è notevolmente meno impegnativo, in corrispondenza a mansioni per le quali si richiede un uso della seconda lingua meno frequente e più generico: ragione pratica, questa, che peraltro dovrà essere superata, in una prospettiva la più ravvicinata possibile, da esigenze di ben diverso significato, secondo quanto espresso nella presente relazione. Su 390 esaminati di lingua italiana i non idonei sono stati 83, pari al 21 per cento; su 1.373 esaminati di lingua tedesca i non idonei sono risultati 102, pari al 7,5 per cento.

Dalle considerazioni e dai dati succintamente esposti in questa relazione risulta in modo manifesto che tutti i possibili mezzi di sollecitazione e di incentivazione che valgono a favorire l'apprendimento della seconda lingua, l'una o l'altra che sia, devono essere posti in atto con il massimo impegno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità speciale di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, verrà corrisposta nelle seguenti misure mensili, ferma restando per i comuni e per gli enti e istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano la facoltà di attribuire la medesima indennità, secondo quanto previsto all'articolo 8 della sopracitata legge:

- a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali L. 120.000
- b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate » 100.000
- c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali » 80.000
- d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva » 70.000

Tale indennità non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato previsti nell'articolo precedente, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare corsi speciali quadriennali di seconda lingua con il riconoscimento di una indennità di cui al successivo articolo 3.

I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna lingua nell'ambito delle ini-

ziative previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno annualmente per dieci mesi con inizio il 1° ottobre e comporteranno un numero settimanale di ore di lezione, fuori dell'orario di servizio, non inferiore a quattro.

Alla conclusione del quadriennio dei corsi speciali di cui al primo comma del presente articolo, gli iscritti potranno sostenere l'esame di accertamento della conoscenza della lingua studiata, in base ai criteri previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, numero 752. Non è consentito per nessuna ragione un prolungamento del corso oltre i quattro anni, al quale corrisponda il godimento dell'indennità di cui al successivo articolo 3.

L'esame di accertamento di cui al comma precedente a richiesta degli interessati può essere anticipato di uno o più anni, sulla base di un parere favorevole della direzione dei corsi. In caso di esito negativo dell'esame anticipato, è consentita la continuazione del corso speciale fino al compimento del quadriennio, fermo restando il diritto al godimento dell'indennità di cui al successivo articolo 3, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Al termine di ciascuno dei primi tre anni del corso speciale, gli iscritti vengono dichiarati idonei al proseguimento del corso, ovvero vengono rinviati ad una prova orale, affidata ad apposita commissione, per l'accertamento di idoneità al passaggio all'anno successivo.

Nel caso di giudizio di inidoneità al passaggio all'anno successivo, viene interrotta la corresponsione dell'indennità di studio e apprendimento, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità, decorso un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita l'idoneità viene ripristinato il diritto al godimento dell'indennità speciale, in corrispondenza alla ripresa regolare del corso.

Gli iscritti ai corsi speciali di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare non

meno di due terzi delle lezioni in ciascun anno. Nei casi in cui il numero delle assenze superi il terzo delle ore di lezione, la direzione dei corsi può decidere la decadenza dall'iscrizione o adottare altra decisione atta comunque a salvaguardare l'efficacia dei corsi.

I corsi speciali di studio e apprendimento della seconda lingua di cui al presente articolo avranno inizio il 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge e saranno tenuti per un periodo massimo di anni sette.

Art. 3.

Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge, iscritti ai corsi di cui all'articolo precedente, viene riconosciuta una indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua nelle seguenti misure, corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua prevista dal precedente articolo 1:

- a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali L. 84.000
- b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate » 70.000
- c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali » 56.000
- d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva » 49.000

I comuni e gli enti e istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, qualora abbiano istituito o istituiscano l'indennità di seconda lingua secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, rivalutata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, potranno

adottare anche iniziative corrispondenti a quelle indicate nell'articolo 2 della presente legge e nel presente articolo.

L'indennità di cui al primo comma non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge saranno sottoposte a revisione annuale, entro il 31 dicembre, a valere dal 1° gennaio di ogni successivo anno, sulla base dei dati relativi all'andamento del costo della vita forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a predisporre per ogni esercizio finanziario gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dalla corresponsione agli aventi diritto delle indennità di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.